Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana

via De Gasperi, 135/137 - 70042 - http://www.comune.moladibari.bari.it

Proposta di delibera del Consiglio N. ..... DEL .....

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"Unità edilizie e lottizzazione in Contrada Cozzetto del Comune di Mola di Bari – Maglie C3.1 e C3. Sentenza della Corte di Cassazione Penale, III n. 17066/13. Provvedimenti conseguenti."

ISTRUTTORIA

PROPOSTA N.: **62/2019**

ISTRUTTORIA EFFETTUATA DA

SETTORE: **SETTORE Urbanistica - Lavori Pubblici**

UFFICIO:

IL DIRIGENTE

DATA: **04/10/2019**

Firma **Vito Berardi**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:

FAVOREVOLE

acquisito in data **04/10/2019**

Vito Berardi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE :

Parere non richiesto

CONSIGLIO COMUNALE

	NOME	COGNOME	FIRMA	NOTE
Sindaco	Giuseppe	Colonna		
Presidente del Consiglio	Mario N.	Lepore		
Vice Presidente del	Michele	Palazzo		
Consigliere	Francesco	Palazzo		
Consigliere	Mariagrazia	Delcane		
Consigliere	Giacomo	Clemente		
Consigliere	Giovanni	Gallo		
Consigliere	Elisabetta	Sciannameo		
Consigliere	Francesco	Battista		
Consigliere	Maria Antonietta	Colonna		
Consigliere	Leonardo	Losito		
Consigliere	Marco	Ungaro		
Consigliere	Stefano	Diperna		
Consigliere	Sebastiano	Delre		
Consigliere	Vitantonio	Battista		
Consigliere	Michele	Daniele		
Consigliere	Giangrazio	Di Rutigliano		

UFFICIO SEGRETERIA

[ ] Approvata nella seduta di: [ ] Giunta Comunale [X] Consiglio Comunale

con deliberazione n. ..... del .....

dichiarata immediatamente eseguibile [SI][NO]

[ ] Respinta nella seduta di: [ ] Giunta Comunale [X] Consiglio Comunale

del .....

IL SEGRETARIO GENERALE PARTECIPANTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASSUNTA come acquisita la conoscenza storica e procedimentale della complessa vicenda giudiziaria di natura urbanistico – paesaggistica afferente l'argomento in oggetto e riportata in sapiente sintesi in premessa al parere legale allegato al presente provvedimento (**All. A**) per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATE:

- la sentenza del 21.9.1999 con la quale il Pretore di Bari ha dichiarato i lottizzanti delle maglie in oggetto, colpevoli dei reati loro ascritti e in particolare del reato di lottizzazione abusiva di cui all'art. 20, lett. c), l.n. 47/1985, disponendo ex art.18, l.n. 47/1985 la confisca delle aree lottizzate e ordinata la demolizione dei fabbricati realizzati;

- la sentenza del 24.1.2011 con cui la Corte di Appello ha riformato la sentenza del Pretore del 21.9.1999, dichiarando di non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione, ma confermando le restanti disposizioni in ordine alla confisca dei suoli e della demolizione dei fabbricati;

- la sentenza n. 17006 del 15.04.2013 con cui la Corte di Cassazione, III Sezione Penale, ha confermato la pronuncia della Corte territoriale sia nel capo relativo all'intervenuta prescrizione sia in ordine alla sanzione della confisca, riformandola esclusivamente nel capo concernente l'ordine di demolizione, in quanto misura riconnessa espressamente sia dall'art. 20, l.n. 47/1985 sia dall' art. l sexies, l.n. 431/1985 alla sentenza di condanna;

RILEVATO che la società G. Loiacono e Germani s.r.l., con atto del 22.07.2013, ha invitato il Comune di Mola di Bari:

- alla restituzione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione già corrisposti;
- al pagamento del valore delle aree cedute alla P.A. a seguito della convenzione di lottizzazione (p.11e nn. 1137 e 1139);
- a corrispondere l'indennità di occupazione (a decorrere dall'approvazione del piano di lottizzazione) ai sensi degli artt. 22 bis e 50, D.P.R. 327/2001;
- al risarcimento dei danni subiti;

RILEVATO altresì, che gli interessati hanno adito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contestando il conflitto tra confisca in difetto di condanna e Convenzione EDU. ;

ATTESO CHE le suddette pretese restitutorie e risarcitorie sono attualmente oggetto del processo civile instaurato innanzi al Tribunale di Bari con atti di citazione del 21.01.2014, prot. n. 1651, del ricorso amministrativo innanzi al TAR di Bari notificato il 07.01.2014,

prot. n. 328 e della istanza innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contestando il conflitto tra confisca in difetto di condanna e Convenzione EDU ;

PRESO ATTO che gli immobili in questione sono stati regolarmente acquisiti al patrimonio del Comune di Mola di Bari e praticamente immessi nel suo possesso;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 28.03 2014 avente ad oggetto : " SOC. LOIACONO E GERMANI SRL – ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI E RICORSO AL TAR PUGLIA – QUESTIONE C.D. " VILLETTE A MARE" – COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO " " con la quale si è disposta:

- la costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Bari ed al Tar Puglia ;
- l'acquisizione del parere legale che consentisse alla P.A. di orientarsi sulle misure da adottare riguardo alla fattispecie lottizzatoria abusiva alla base delle azioni promosse;

FATTO PROPRIO il parere "pro veritate" dell' Avv.to Saverio PROFETA con studio in Bari alla Via Cognetti, 25, allegato al presente provvedimento (**All. A**) per farne parte integrante e sostanziale, redatto in ossequio a quanto disposto con Delibera di G. C. n. 40 del 28.03.2014, richiesto con nota prot. n. 8572 del 02.04.2015 e trasmesso con nota prot. n. 2684 del 09.02.2016;

RICHIAMATO in particolare il passaggio in cui detto parere recita testualmente: " *Allo stato possono darsi per definitivi i seguenti dati:*

- *la Suprema Corte ha disposto il non luogo a procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione, disponendo definitivamente la confisca dei suoli oggetto di lottizzazione;*

- *i soggetti attinti dalla confisca hanno adito la Corte Europea dei diritto dell'uomo, contestando la confisca;*

- *in fattispecie analoga la CEDU (Varvara c/ Italia) ha dichiarato la violazione della convenzione nel caso di confisca in difetto di condanna;*

- *la Corte Costituzionale ha ribadito viceversa l'ammissibilità di detta misura anche in caso di sopravvenuta prescrizione.*

Ognuno vede che la sorte dei suoli, attualmente confluiti nel patrimonio del Comune di Mola, è quantomeno incerta, essendo verosimile che la Corte sovranazionale potrebbe emettere decisione analoga a quella emessa nel caso Varvara, imponendo al Governo Italiano di adoperarsi per la restituzione dei suoli agli originari proprietari.

Totalmente diverse sono le considerazioni in ordine alle sorti degli edifici eretti per effetto dell'attività lottizzatoria, che la Suprema Corte ha chiaramente e definitivamente qualificato come illecita.";

RICHIAMATO altresì, quanto lo stesso parere pro veritate specifica a riguardo della misura demolitoria che cosi recita : “

- *i suoli oggetto di lottizzazione appartengono al Comune di Mola di Bari per effetto della confisca disposta definitivamente dalla Suprema Corte sin dal 15.4.2013;*

- *la confisca risulta impugnata innanzi alla Corte di Strasburgo;*

- *la giurisprudenza della corte sovranazionale è, allo stato, nel senso dell'illegittimità della confisca in difetto di condanna in quanto misura penale accessoria;*

- *sui suoli confiscati sono stati eretti edifici in virtù di titoli edilizi e, ancor prima, il piano attuativo non assistiti da preventiva autorizzazione paesaggistica.*

Da questo quadro consegue che il destino delle costruzioni è definitivamente e irrimediabilmente segnato, vale a dire che a prescindere dalle sorti del titolo di proprietà sui suoli, esse debbano essere demolite.

Questo è quanto impone all'Amministrazione la normativa richiamata dalla Suprema Corte nel riformare il capo relativo alla demolizione, vale a dire l'art.31, del TU 380/2001 e l'art.181, TU 42/04 “;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" ed in particolare l’art. 31 che al comma 5 prevede : “ *L'opera acquisita è demolita con ordinanza del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico”;*

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “ *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* “ ed in particolare l’art. 181 che al comma 1-quinquies prevede: “ *La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1.* “;

CONSIDERATA non univocamente individuata in detta norma, la specifica di quale sia l’ “*Autorità Amministrativa*” a cui compete l'adozione della misura demolitoria, ossia non precisato in essa, se questa misura debba essere emessa dall'Amministrazione Comunale o dalla competente Soprintendenza, quale autorità preposta al vincolo;

RICHIAMATA in supporto la pronuncia del Cons. Stato Sez. IV, 20/09/2012, n. 5030 che testualmente afferma : “ *Il potere di ordinare la rimessione in pristino di aree soggette a vincolo compete non soltanto al Comune nel cui territorio si trova l'area sulla quale è stata realizzata l'opera abusiva, ma anche all'Autorità preposta al vincolo, la quale esercita poteri autonomi a tutela degli interessi pubblici ad essa affidati, onde garantire che lo stesso vincolo abbia valenza ed effetti sostanziali e non meramente formali. “*;

RITENUTO quindi il Comune di Mola di Bari e la competente Soprintendenza per territorio entrambi muniti del potere/dovere di ingiungere la demolizione ex art.l81, TU 42/04;

ACQUISITA la nota via PEC prot. n. 24229 del 04.10.2019 con la quale l'Avv. Saverio PROFETA ha aggiornato il parere de quo allegata al presente provvedimento (All. B) per farne parte integrante e sostanziale ;

VISTA la L. R. n. 15 del 11.06.2012 in particolare gli artt. 2, 4 e 5 rispettivamente inerenti alla "Cooperazione istituzionale e supporto agli Enti preposti alla vigilanza urbanistico – edilizia" , alla " Banca dati sull' Abusivismo " e alla " *Relazione annuale sull'abusivismo edilizio* ";

RITENUTO dover procedere all'attuazione di quanto sopra richiamato;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione, di cui all'oggetto, sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000:

- parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Capo Settore Urbanistica, LLPP e Demanio;

VISTO il parere espresso dalla terza Commissione Consigliare permanente nelle sedute del 03.10.2019 e del 07.10.2019;

VISTO :

- Il regolamento di contabilità del Comune di Mola di Bari;
- lo Statuto comunale;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
- la L. R. n. 15 del 11.06.2012
- la D. G. R. n. 1198 del 03.07.2019
- l'art. 42 e l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

A voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI INTENDERE** la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo;

2. **DI FARE PROPRIO:**

- il parere "pro veritate" dell' Avv.to Saverio PROFETA con studio in Bari alla Via Cognetti, 25, allegato al presente provvedimento (All. A) per farne parte integrante e

sostanziale, redatto in ossequio a quanto disposto con Delibera di G. C. n. 40 del 28.03.2014, richiesto con nota prot. n. 8572 del 02.04.2015 e trasmesso con nota prot. n. 2684 del 09.02.2016;

- la nota via PEC prot. n. 24229 del 04.10.2019 con la quale l'Avv. Saverio PROFETA ha aggiornato il parere de quo allegata al presente provvedimento (All. B) per farne parte integrante e sostanziale ;

3. **DI DICHIARARE** che non sussistono le condizioni di " *prevalente interesse pubblico* " per gli immobili interessati dai provvedimenti demolitori cosi come qualificati dalle pronunce in narrativa, per ultima la sentenza n. 17006 del 15.04.2013 della Corte di Cassazione, III Sezione Penale;

4. **DI DARE MANDATO** al Capo Settore Urbanistica di:

   - predisporre l'ingiunzione di demolizione avendo cura, in ossequio al superiore principio di leale collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche, di concertarla preventivamente con la competente Soprintendenza ex art.181 TU 42/04, autorità a cui compete la cura del vincolo paesaggistico gravante sulle aree;

   - dare comunicazione alle parti interessate di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 Legge 241/1990;

   - predisporre adeguato progetto tecnico ed economico delle opere oggetto della demolizione per concorrere alle provvidenze finanziarie Nazionali e Regionali;

   - adempiere con immediatezza a quanto prescritto dalla L. R. n. 15 del 11.06.2012, in particolare a quanto disposto degli artt. 2, 4 e 5 rispettivamente inerenti alla "*Cooperazione istituzionale e supporto agli Enti preposti alla vigilanza urbanistico – edilizia*" , alla " *Banca dati sull' Abusivismo* " e alla " *Relazione annuale sull'abusivismo edilizio* ";

   - predisporre gli atti necessari per adempiere a quanto previsto dalla Regione Puglia con la D.G. n. 1198 del 03.07.2019 avente ad oggetto : " *DPR n.380/2001 e L.R. n.15/2012- Funzioni regionali in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio. Implementazione banca dati abusivismo e gestione di procedure di trasmissione telematica, attraverso il SIT regionale, di dati ed informazioni. Avvio in esercizio delle funzioni di gestione telematica e approvazione schema di convenzione con i Comuni pugliesi*. ";

5. **DI NON PRODURRE** alcun atto di disposizione dei suoli confiscati e acquisiti al patrimonio Comunale a seguito del procedimento de quo fino a quando resta pendente il giudizio adito dagli interessati presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contestando il conflitto tra confisca in difetto di condanna e Convenzione EDU;

6. **DI DARE MANDATO** altrtesì ai responsabili dei settori Urbanistica / LL PP e Ragioneria di assumere ogni necessario ulteriore provvedimento per rendere l'intervento in oggetto conforme agli strumenti di programmazione, gestione tecnica e contabile dell'ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, stante l'urgenza di avviare i procedimenti esecutivi di un intervento di particolare interesse collettivo, con il voto unanime favorevole

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.